



Circolare 1/2015

concernente le indicazioni sugli aspetti significativi emersi dalla revisione
nella relazione di revisione all'assemblea generale (Circ. 1/2015)

del 21 dicembre 2015

Indice

I.	Contesto	n. 1-3
II.	Indicazioni sugli aspetti significativi emersi dalla revisione	n. 4-5
III.	Entrata in vigore	n. 6

I. Contesto

- 1 Nel fornire servizi di revisione, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità. L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) designa gli standard applicabili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, può definirne di propri oppure estendere o modificare standard esistenti (art. 16a LSR¹).
- 2 L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione (relazione di revisione). La relazione contiene in particolare un parere sul risultato della verifica (art. 728b cpv. 2 CO²).
- 3 Il diritto professionale internazionale prevede che la relazione di revisione relativa ai conti annuali e di gruppo delle imprese quotate in borsa contenga indicazioni sugli aspetti significativi emersi dalla revisione (le cosiddette Key Audit Matter, International Standard on Auditing, ISA 701³). A livello di tempistica, tale regola si applica alla revisione dei conti annuali e di gruppo dell'esercizio che termina il 15 dicembre 2016 o successivamente a tale data. È presumibile che tale disposizione non sarà recepita nel diritto professionale nazionale in tempo utile. Tra gli ISA e gli Standard svizzeri di revisione (SR) si creerà quindi una lacuna temporanea, dal momento che nella relazione di revisione non dovranno essere fornite indicazioni sugli aspetti significativi emersi dalla revisione se la società quotata in borsa sottoposta a revisione ha allestito il proprio conto annuale o di gruppo non secondo le disposizioni degli International Financial Reporting Standards (IFRS), bensì secondo quelle del CO, le norme contabili svizzere della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC) o gli US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) (art. 2 seg. OS-ASR⁴). La presente circolare colma tale lacuna fintanto che gli SR applicabili alla relazione non saranno nuovamente conformi agli ISA.

II. Indicazione sugli aspetti significativi emersi nel corso della revisione

- 4 Nella relazione di revisione presentata all'assemblea generale, l'ufficio di revisione di società i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati in borsa deve fornire indicazioni sugli elementi rilevanti emersi nel corso della revisione (art. 728b cpv. 2 n. 1 CO).
- 5 La presentazione degli aspetti significativi emersi nel corso della revisione è disciplinata dalle disposizioni corrispondenti dello standard ISA 701 dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) nella versione in vigore.

¹ Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302).

² Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).

³ International Standard on Auditing 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report (ISA 701).

⁴ Ordinanza dell'ASR del 17 marzo 2008 concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (OS-ASR; RS 221.302.33).

III. Entrata in vigore

- 6 La presente circolare entra in vigore il 21 dicembre 2016 e si applica alla revisione dei conti annuali e di gruppo dell'esercizio che termina successivamente a tale data. Può essere applicata anche prima di tale data⁵. Sarà abrogata non appena lo standard ISA 701 sarà recepito negli SR.

⁵ Ciò vale anche per l'applicazione dello standard ISA 701 alla revisione dei conti annuali e di gruppo allestiti in conformità agli IFRS.